

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO
DENOMINATA "MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO"
Ai sensi della Legge Regionale n.6/2010**

**ART.1
DENOMINAZIONE**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della manifestazione fieristica locale denominata "MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO", organizzata ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010 e del Regolamento n. 5/2003 dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione culturale senza scopo di lucro "MOSTRA MERCATO DELL'USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO DI CASTELLEONE" secondo l'allegata convenzione che forma parte integrante del presente regolamento.

**ART.2
SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO**

1. La mostra-mercato si svolge all'interno del territorio comunale in Piazza Comune, Via Roma Via Garibaldi via Mura Manfredi, viale Santuario e parte della Piazza Isso, come da planimetria allegata al presente regolamento tutte le seconde domeniche del mese escluso agosto.
2. L'orario di vendita è così articolato:
 - a. Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei mesi invernali (febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);
 - b. Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nei mesi estivi (aprile, maggio, giugno, luglio, settembre).
3. Le operazioni di carico e di scarico della merce potranno essere effettuate un'ora prima dell'inizio e concludersi un'ora dopo la fine dell'attività di vendita come sopra indicata.
4. E' consentito l'accesso dei mezzi per lo smantellamento delle strutture nel periodo invernale dalle ore 17.30, nel periodo estivo dalle ore 18.30.
5. Gli espositori della fiera devono presentarsi nel luogo di svolgimento alle ore 8.30, pena la perdita per quella domenica del posteggio loro assegnato precedentemente. Gli eventuali posteggi liberi verranno assegnati dal referente dell'Associazione agli espositori spuntisti, comunque entro le ore 8.30.
6. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio, salvo inderogabili problemi che verranno valutati dal referente dell'associazione.

**ART.3
SOGGETTI AMMESSI ED OGGETTI DI VENDITA**

Alla mostra-mercato possono partecipare i commercianti che operano nel settore merceologico non alimentare ed in possesso della seguente documentazione:

- Copia dell'atto abilitativo al commercio in sede fissa secondo le norme vigenti; in alternativa
- Copia dell'atto abilitativo al commercio su area pubblica ai sensi delle norme vigenti

Possano inoltre partecipare:

- gli artigiani restauratori regolarmente iscritti al registro imprese artigiane
- privati cittadini per il solo scambio di oggetti di loro proprietà.

Gli oggetti e/o beni antichi che possono essere oggetto del commercio d'antiquariato, in base al combinato disposto dell'art. 1 della L. 36 del 20/6/1929 e dell'art. 1 della L. 1062 del 20/11/1971, sono quelli con più di 50 anni d'età .

Per essere considerati antichi secondo la normativa italiana, i beni devono essere:

- 1) di interesse artistico (opere di pittura, opere di scultura, opere di grafica, (art. 1 L. 1062/1971 e art. 2575 del codice civile); (da eliminare).
- 2) di interesse storico (opere legate alla storia o all'archeologia).

Nel settore artigianato/vintage (area separata dall'antiquariato) possono essere posti in vendita oggetti nuovi o di fabbricazione moderna e recente anche artigianali, comprese le imitazioni di oggetti antichi o in stile.

E' in ogni caso vietata la vendita e l'esposizione di armi e/o oggetti preziosi.

ART. 4 GARANZIE

1. L'espositore legittimato alla vendita, è tenuto a rilasciare se richiesto dall'acquirente, idoneo certificato di garanzia di autenticità dell'oggetto posto in vendita.
2. Ogni espositore si assume la responsabilità personale dell'autenticità e della proprietà degli oggetti venduti e/o esposti.

ART.5 DOMANDE E REQUISITI

1. I soggetti interessati alla partecipazione dovranno inoltrare all'associazione "mercatino piccolo antiquariato di Castelleone" con sede in Via Garibaldi n. 2 – 26012 Castelleone, una richiesta scritta allegando copia del documento indicato all'art.3; le domande dovranno pervenire entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda, i soggetti interessati dovranno sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.
3. Tra tutte le domande pervenute, entro il 31 dicembre di ogni anno verrà stilata da parte dell'Associazione una apposita graduatoria con l'elenco dei partecipanti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Maggior anzianità di partecipazione alla mostra-mercato dell'Antiquariato di Desenzano;
 - b. Maggior anzianità di iscrizione al registro imprese;

- c. A parità di condizioni verrà attribuita la preferenza alle imprese che hanno sede operativa nel comune di Castelleone.
4. L'associazione provvederà a fornire all'amministrazione comunale la graduatoria entro il 31 gennaio di ogni anno, riservandosi mensilmente di comunicare le eventuali variazioni intervenute.

ART.6 PRESENZE ED ONERI

L'associazione provvederà a rilevare le presenze degli espositori per ogni singola edizione della mostra-mercato.

Ogni espositore è tenuto al pagamento di eventuali tasse e/o canoni previsti dalle vigenti norme in materia di occupazione di suolo pubblico e di raccolta rifiuti.

Ogni espositore dovrà versare altresì una quota di partecipazione a titolo di rimborso spese a favore dell'associazione organizzatrice del Mercatino per i servizi svolti per ciascuna edizione (gestione della mostra-mercato, spese di pubblicità, pubblicazioni su riviste e giornali, stampa di cartoline ricordo, ecc.).

Sarà cura dell'Associazione comunicare all'Amministrazione Comunale entro il mese di luglio di ogni anno, l'elenco delle spese sostenute per la gestione della mostra-mercato.

ART.7 CANONE DI CONCESSIONE

I singoli operatori ammessi a partecipare alla mostra-mercato, sono tenuti a versare all'Associazione il pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche come quantificato dall'Ufficio Tributi, calcolato per modulo di mq.4 di esposizione secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta comunale e comunque diversificando tra mesi invernali e mesi estivi.

L'Associazione provvederà a versare all'Amministrazione Comunale il corrispettivo di quanto dovuto per l'occupazione complessiva entro il mese di giugno dell'anno di competenza della tassa .

ART.8 DIVIETI PER GLI ESPOSITORI

Ai partecipanti è vietato:

- a. accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo e prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che possano arrecare danno o molestia;
- b. fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi d'amplificazione e diffusione di suoni;

- c. disturbare con grida o schiamazzi;
- d. coprire o mascherare gli oggetti durante le ore di esposizione;
- e. circolare e sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno delle piazze e lungo le vie riservate al Mercatino;
- f. esporre oggetti nuovi o imitazioni anche se considerati da collezione;
- g. esporre oggetti preziosi ;
- h. esporre armi o parti di esse.
- i. allontanarsi ingiustificatamente prima delle ore 18.00; la violazione al presente obbligo, accertata e verbalizzata dagli organi locali di vigilanza, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 50,00= ad Euro 300,00=.

Gli Espositori non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la propria attività, e sono tenuti a provvedere alla raccolta degli stessi in appositi contenitori o sacchetti di plastica, di cui gli stessi espositori devono dotarsi, da conferire nei cassonetti di raccolta messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale.

ART.9 SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento sarà punito con le sanzioni previste dall'articolo 7 bis del D.lgs n° 267/00 (*Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro*) fatta salva ogni altra specifica disposizione di legge speciale, e verrà immediatamente allontanato.

Nel caso di gravi violazioni gli Organizzatori potranno, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale, escludere in modo definitivo dalla partecipazione al Mercatino l'Espositore che si è reso colpevole di più di due violazioni al presente regolamento .

ART. 10 NORME FINALI E RESPONSABILITA'

L'espositore si assume piena responsabilità per gli oggetti posti in vendita, solleva l'amministrazione e/o gli organizzatori da ogni responsabilità inerente gli oggetti venduti.

E' fatto obbligo per l'esercente il rispetto della normativa fiscale e tributaria, nonché il rispetto della normativa previdenziale ed assistenziale .

L'Espositore solleva l'amministrazione Comunale e gli Organizzatori da ogni responsabilità per inosservanza delle norme vigenti in materia civile, amministrativa e tributaria.

E'fatto obbligo agli organizzatori della mostra-mercato adottare tutte le misure necessarie a far sì che i contatori utilizzati siano direttamente intestati all'Associazione, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

La mostra-mercato dovrà svolgersi in assoluta sicurezza, pertanto l'Associazione dovrà adottare tutte gli accorgimenti atti a garantirne lo svolgimento in tal senso.

L'Espositore è responsabile per tutti i danni che, nello svolgimento del Mercatino per qualsiasi ragione, cagionerà, direttamente o indirettamente, all'amministrazione Comunale, agli Organizzatori o a terzi.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO L'UTILIZZO DEL LOCALE DI VIA GARIBALDI N. 2 A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno addi del mese di Residenza Municipale, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge,

fra

il Comune di Castelleone (CF = 80009670284), di seguito denominato "Comune" per il quale interviene il sig.....nata a sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica/Attività Produttive in seguito denominato "Comune".

e

Associazione Culturale "MOSTRA MERCATO DELL'USATO E DEL PICCOLO ANTIQUARIATO DI CASTELLEONE" (CF =), rappresentata dal Presidente Pro-tempore sig..... nato a e residente a..... di seguito denominata "Associazione"

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 5 Aprile 1988 l'Amministrazione comunale ha istituito il "Mercatino Piccolo Antiquariato";
- che con Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 1 marzo 1989 – n. 3454/Tur è stato istituito il mercato ambulante del Comune di Castelleone (CR) – Mercato mensile dell'antiquariato;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15 Maggio 1996 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della "Mostra Mercato dell'usato e del piccolo antiquariato in Castelleone"; con tale delibera, tra l'altro, veniva affidata la gestione all'Associazione denominata "Mostra Mercato dell'usato e del piccolo antiquariato di Castelleone", di seguito denominata "Associazione";
- che nella medesima deliberazione viene precisato che "gli eventuali utili sono finalizzati, sentita l'Amministrazione Comunale ad interventi di miglioramento dell'ambiente e del territorio castelleonese ed agli altri obiettivi previsti dallo Statuto";
- che in data 12 Dicembre 2010 l'associazione "Mostra Mercato dell'usato e del piccolo antiquariato di Castelleone" adottava un nuovo testo dello Statuto Sociale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato un nuovo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO" ai sensi della Legge Regionale n.6/2010 con allegato lo schema della presente convenzione.
- Preso atto dell'art. 1 del regolamento vigente;

- che l'affidamento diretto alla Associazione della gestione della Mostra - Mercato, così come evidenziato nella sopra citata deliberazione consiliare, trova giustificazione nelle motivazioni e nelle finalità senza scopo di lucro presenti nello statuto dell'Associazione, nonché dall'esperienza maturata in venticinque anni di gestione in cui la Mostra - Mercato si è affermata a livello nazionale, attirando espositori da molte e diverse zone d'Italia e facendo conoscere il nome di Castelleone anche fuori provincia e fuori regione oltre che alle innumerevoli donazioni ed eventi a favore della comunità castelleonese.
- Vista la L.R. n.6/2010 nonché il Regolamento n. 5/2003

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Comune affida alla Associazione la gestione della MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO”
2. Nell'assumere la gestione della MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO” la Associazione si obbliga a rispettare le norme del Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n..... del, ivi comprese le eventuali future modificazioni.
3. Nell'ambito dell'attività di cui ai punti precedenti il Comune mette a disposizione dell'Associazione i locali di proprietà comunale siti in via Garibaldi n. 2 così come meglio specificato all'art. 6.

ART. 3 – DISCIPLINA DELLA MOSTRA - MERCATO

Ad integrazione delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per lo svolgimento della MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO” si indicano le seguenti prescrizioni da seguire nell'organizzazione e gestione del Mercatino:

1. Durante la manifestazione, all'interno dell'area del MERCATINO, sono vietate altre forme di commercio in contrasto con le seguenti:
 - a) oggetti d'antiquariato; b) oggettistica antica; c) fumetti; d) libri; e) stampe d'epoca; f) oggetti da collezione; g) hobbistica di cose antiche in genere; h) cose vecchie; i) oggetti di artigianato artistico e vintage;
2. La disposizione degli operatori dovrà svolgersi in Piazza Comune, Via Roma, Via Garibaldi, via Mura Manfredi, viale Santuario e Piazza Isso.
3. Sarà fatto divieto agli esercizi di vicinato occupare i portici durante le giornate del MERCATINO, salvo coloro che hanno già ottenuto una autorizzazione antecedente la presente convenzione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. La Associazione assume su di se tutti gli oneri e le spese necessarie allo svolgimento della manifestazione fatta eccezione per il servizio di vigilanza che sarà garantito in via ordinaria dalla Polizia Locale.
2. L'Associazione si obbliga a corrispondere al Comune - Tosap e Tares secondo le normative vigenti e che potranno subire variazioni, a sensi di legge.

3. A presentare, entro il 30 Aprile dell'anno successivo il conto consuntivo della gestione annuale della MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO". La documentazione prodotta dovrà essere puntuale e conforme alle norme di legge in vigore.
4. Definire, sentita l'Amministrazione, i contributi per interventi di pubblica utilità da eseguire sul territorio castelleonese, ferma restando la possibilità di destinare contributi per interventi al di fuori del territorio comunale, purchè finalizzate allo sviluppo del mercatino.
5. In via eccezionale e per rimarcare la sinergia economico e sociale che ha caratterizzato da sempre il rapporto tra il Mercatino e Comunità castelleonese l'Associazione versa al Comune, alla sottoscrizione del presente atto, un contributo "una tantum" di € 100.000 (centomila) per la manutenzione e messa in sicurezza della torre Isso come da progetto approvato dalla Giunta Comunale in data.....Se l'intervento non sarà realizzato entro due anni dal versamento il Comune si impegna alla restituzione di detto contributo.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune affida all'Associazione l'organizzazione e la gestione della MOSTRA-MERCATO DENOMINATA "MERCATINO PICCOLO ANTIQUARIATO per la durata della presente convenzione.
2. Il Comune al fine di permettere il normale e regolare svolgimento della manifestazione concede alla Associazione:
 - a) L'uso gratuito e temporaneo delle attrezzature pubbliche:
 - Transenne;
 - Segnali stradali mobili e le attrezzature semplici necessarie alla manutenzione e/o delimitazione degli spazi del mercatino;
 - individuazione e segnalazione nuovi parcheggi.
 - b) L'uso a titolo oneroso e temporaneo degli immobili di cui al successivo art. 6.

ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI IN VIA GARIBALDI n.2 DESTINATI A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Comune concede alla Associazione in uso a titolo oneroso, per la somma di € 2.000 (duemila) annui, da corrisondersi entro il 15 giugno di ciascun anno, i locali siti in Via Garibaldi 2 così come meglio indicati nell'allegata planimetria, da adibire a sua sede.
2. La Associazione potrà usare detti locali ad uso esclusivo dei propri scopi istituzionali fino alla scadenza della presente convenzione.
3. Ulteriori forme di utilizzo del citato immobile dovranno avvenire previa apposita autorizzazione del Comune.
4. L'Associazione non potrà cedere o sublocare, neppure parzialmente, i locali a terzi.
5. I locali verranno restituiti al Comune qualora non fossero più usati per lo scopo per il quale sono stati concessi.
6. La Associazione si impegna a:
 - eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per conservare agibile ed adeguato agli usi previsti i locali di che trattasi;
 - provvedere a proprie spese al contratto di utenza direttamente con l'Ente gestore per telefono ed energia elettrica.
 - il consumo per gas metano,(impianto centralizzato,) sarà compreso nell'uso.
8. Il Comune si impegna ad eseguire a sue spese ogni intervento di manutenzione straordinaria.
9. La Associazione è responsabile dei danni, a persone o cose, derivati da qualsiasi sua azione od omissione dolosa o colposa. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare, a persone (soci e terzi) o a cose, in seguito ad incidenti verificatisi all'interno del bene dato in uso.
10. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

11. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, le parti fanno rinvio alle norme applicabili.
12. Allo scadere della convenzione, salvo rinnovo, i locali e i servizi dovranno essere restituiti al Comune nel medesimo stato di conservazione in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso.
13. Le spese straordinarie, previa autorizzazione del Comune potranno essere realizzate direttamente dall'Associazione. I costi potranno essere dedotti dalla somma pagata per l'uso.

ART. 7 - DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni 20 dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2032, non è tacitamente rinnovabile.

ART. 8 – REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune di Castelleone si impegna a garantire l'esecuzione della presente convenzione, e si riserva di recedere con il preavviso di un anno, con conseguente revoca della concessione ad essa legata, qualora le attività svolte non siano più conformi alle caratteristiche proprie del Mercatino.
2. La Associazione dovrà comunicare l'eventuale recesso dalla presente convenzione con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 9 - GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione l'Associazione, anche avvalendosi della polizza assicurativa stipulata dal Comune di Castelleone in relazione allo svolgimento delle proprie attività, presenta adeguata polizza Assicurativa RCT/O:
 - per qualsiasi onere e responsabilità civile;
 - per eventuali danni a terzi, persone o cose, che dovessero verificarsi per azioni od omissioni imputabili al concessionario.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

1. La registrazione del presente atto avverrà in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.

Letto, approvato e così sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II. PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE